ISTITUZIONE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Art. 4

Disponibilità finanziaria

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 2 il Consorzio dispone:

a) del contributo dello Stato disposto con legge;

a-bis) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977

b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio;

c) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui ai numeri 7), 9) e 13) dell'art. 2; e degli altri contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente art. 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio. Fino alla data di applicazione dei detti diritti sara' devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la meta' della tassa sui passeggeri gia' devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23, 30 e 48 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la meta' della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere

ed impianti;

l) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtu' di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo. Il Consorzio ha, inoltre, potesta' di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'art. 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Versione in vigore dal 14 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-autonomo-del-porto-di-napoli/art-4-disponibilita-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it